



COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 15/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala riservata alle riunioni, regolarmente adunato, previa comunicazione in tempo utile di avviso di convocazione a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Straordinaria di * convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. PADOAN RENATO - Sindaco	Sì
2. ANTONIAZZI SIMONA - Consigliere	Sì
3. BARISON ANTONIO - Consigliere	Sì
4. IPPOLITO ANDREA - Consigliere	Sì
5. LALLA RENATO - Consigliere	Sì
6. LOCATELLI BARBARA - Consigliere	Sì
7. LOVATI GIANLUIGI - Consigliere	Sì
8. MARANGON MATTEO - Consigliere	Sì
9. RADICE BRUNO - Vice Sindaco	Sì
10. ROSSI STEFANO - Consigliere	Sì
11. TRASO MARCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Dott. Carlo Carrera, SEGRETARIO del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. PADOAN RENATO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 24/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

VISTO l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm. ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- il comma 653, con cui si dispone che a decorrere dall'anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 654-bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

VISTI i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,

PRESO ATTO che Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno.

VISTO altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTI quindi:

1. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
2. l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - ☒ "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - ☒ "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - ☒ "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, in forma di TARI tributo puntuale;

VISTO il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, formulato dal Consorzio di Bacino Basso Novarese integrato con i costi comunali approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. x in data 30/06/2021;

DATO ATTO che il Comune di Borgolavezzaro ha sperimentato nel corso del 2018 il servizio di raccolta puntuale del rifiuto indifferenziato e che, tale sistema di raccolta è entrato a regime dal 1° gennaio 2019 visti gli ottimi risultati raggiunti;

CONSIDERATO che, nel calcolo delle tariffe, viene applicato il sistema che tiene conto della raccolta puntuale del rifiuto indifferenziato effettuata dagli utenti;

VISTI gli allegati prospetti dimostrativi delle modalità di definizione delle tariffe, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano finanziario 2021 approvato;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data

CONSIDERATO l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura la pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali;

RICHIAMATI in particolare i D.P.C.M 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e il D.M. 25/03/2020 con i quali sono state previste la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale individuando i rispettivi codice Ateco coinvolti.

RITENUTO necessario, pertanto, introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, in particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali ed in particolare:

☒ riduzione del 25% della tariffa complessiva TARI per le categorie di utenze classificate come non domestiche i cui codici Ateco rientrano tra le attività sospese per effetto dei provvedimenti governativi a seguito di presentazione di apposita dichiarazione ed in regola con i versamenti relativi agli esercizi precedenti

RILEVATO che le suddette riduzioni devono considerarsi come riduzioni atipiche e come tali devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

RITENUTO di stabilire che, per l'anno 2021, il versamento della TARI avvenga in due rate aventi le seguenti scadenze:

- prima rata – termine di scadenza 30 settembre 2021
- seconda rata – termine di scadenza 30 novembre 2021;

RITENUTO, altresì, di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata;

CONSIDERATO che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi dal Comune appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti e i modelli di versamento precompilati;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del succitato D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti 7 favorevoli e 3 contrari, espressi in forma palese

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE le tariffe della TARI per l'anno 2021, nelle misure riportate negli allegati prospetti, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI STABILIRE la seguente agevolazione: riduzione del 25% della tariffa complessiva TARI per le categorie di utenze classificate come non domestiche i cui codici Ateco rientrano tra le attività sospese per effetto dei provvedimenti governativi a seguito di presentazione di apposita dichiarazione ed in regola con i versamenti relativi agli esercizi precedenti, il cui costo è finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa;

DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario della gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l'anno 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n x del 30/06/2021 dichiarata immediatamente eseguibile;

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2021;

DI STABILIRE che, per l'anno 2021, il versamento del tributo avvenga in due rate aventi le seguenti scadenze:

prima rata - termine di scadenza 30 settembre 2021;

seconda rata - termine di scadenza 30 novembre 2021;

DI PREVEDERE che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata;

DI STABILIRE che l'eventuale conguaglio relativo alla raccolta puntuale avverrà dopo il conteggio a consuntivo del numero di sacchi di rifiuto indifferenziato raccolti per utenza e, pertanto, inserito nella bollettazione dell'esercizio successivo (a partire da luglio 2021);

DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi dal Comune appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti e i modelli di versamento precompilati;

DI DARE ATTO, inoltre, che il Responsabile del Settore Finanziario-Tributi provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente con voti 7 favorevoli e 3 contrari, espressi in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/20000

<p>Il Presidente PADOAN RENATO Firmato Digitalmente</p>	<p>Il Segretario Comunale Dott. Carlo Carrera Firmato Digitalmente</p>
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------